

**REGOLAMENTO**  
**per l'esercizio del controllo analogo**  
**nello svolgimento dei servizi affidati**  
**alla Fondazione Valle dei Segni**

Tra

- Comunità Montana di Valle Camonica
- Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica
- Unione dei Comuni Alta Valle Camonica
- Unione dei Comuni della Valsaviore
- Unione dei Comuni di Cimbergo e Paspardo
- Unione dei Comuni degli Antichi Borghi di Valle Camonica
- Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
- Comune di Borno
- Comune di Braone
- Comune di Breno
- Comune di Capo di ponte
- Comune di Ceto
- Comune di Civate Camuno
- Comune di Darfo Boario Terme
- Comune di Gianico

premessi che

- la Fondazione Valle dei Segni è partecipata in via esclusiva da Pubbliche Amministrazioni e/o da soggetti privati da esse integralmente costituite;
- la Fondazione può agire *in house* rispetto agli affidamenti provenienti dai soci pubblici Fondatori o successivamente aderenti;
- che, a detto fine, occorre apposito Regolamento, avente natura giuridica di patto parafondativo, approvato dall'Assemblea disciplinante il meccanismo del controllo analogo occorrente per consentire l'affidamento in house dei servizi riguardanti le attività di cui all'art.2 dello Statuto della Fondazione da parte dei partecipanti alla medesima;
- che la disciplina di funzionamento del controllo analogo potrà essere estesa ai Comuni partecipanti alla Fondazione, tramite il meccanismo progressivo di

adesione di cui all'art.1332 cod. civ., qualora questi vogliano procedere con eventuali affidamenti in house di servizi a favore della Fondazione medesima; Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra, con riserva di successiva adesione di altri partecipanti alla Fondazione, convengono e sottoscrivono quanto segue:

### **Art. 1 - Finalità**

I partecipanti alla Fondazione convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Fondazione Valle dei Segni per lo svolgimento dei servizi e delle attività generali per l'interesse degli Enti partecipanti. A tal fine con i presenti patti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2 dello Statuto, i partecipanti intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione e coordinamento, supervisione e controllo sulla Fondazione Valle dei Segni per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento.**

Il presente Regolamento disciplina:

- a) Le modalità con cui i partecipanti pubblici esercitano sulla Fondazione Valle dei Segni il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i partecipanti;
- b) I contenuti necessari dei contratti attuativi da stipularsi tra la Fondazione ed i singoli partecipanti, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

### **Art. 3 - Durata e disciplina del Regolamento**

La durata del presente Regolamento è di 5 anni rinnovabile per altri 5. In caso di successiva adesione di altri Comuni, la durata per essi del Regolamento si intende per il periodo residuo decorrente dalla relativa approvazione del Regolamento. L'adesione di nuovi partecipanti comporta, quindi, la sottoscrizione del presente Regolamento che non viene, però, modificato.

Il venir meno della qualità di partecipante alla Fondazione comporta l'automatico recesso dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto della Fondazione.

#### **Art. 4 - Comitato di coordinamento.**

I partecipanti esercitano il controllo analogo sulla Fondazione Valle dei Segni mediante il Comitato di coordinamento.

Il Comitato di coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei partecipanti per l'esercizio delle attività di cui all'art.1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo ed ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione ed amministrazione della Fondazione.

Al Comitato di coordinamento spetta la disanima ed il parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, sui seguenti atti:

- Indirizzi ed obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- Meccanismo per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- Budget economico e patrimoniale;
- Piano degli investimenti finanziari;
- Piano delle alienazioni/acquisizione di beni immobili;
- Bilancio di esercizio;
- Attribuzione degli incarichi di Presidente della Fondazione e di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **Art. 5 - Composizione del Comitato di coordinamento.**

Il Comitato di coordinamento è composto da un rappresentante per ognuno degli Enti aderenti al presente Regolamento ed è presieduto dal rappresentante della Comunità Montana di Valle Camonica.

Qualora altri Comuni dovessero aderire al presente Regolamento in vista di un affidamento in house di servizi inerenti il loro territorio, il Comitato di coordinamento deve essere integrato con un rappresentante del Comune aderente.

Il Comitato di coordinamento delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso in cui la decisione riguardi esclusivamente il territorio di uno dei Comuni sottoscrittori, la relativa decisione è vincolante per gli altri, paralizzando, se contraria, la delibera assunta a maggioranza.

Ai fini della prima istituzione del Comitato di coordinamento, ciascun partecipante trasmette alla Fondazione entro il 1/08/2023 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione.

Alle riunioni del Comitato di coordinamento può essere invitato a partecipare di volta in volta e su singoli argomenti il Consiglio di Amministrazione della

Fondazione. I componenti del Comitato di coordinamento posso interloquire ed acquisire documentazione ed informazioni direttamente dai componenti degli Organi della Fondazione.

I componenti del Comitato di coordinamento decadono su richiesta dei soggetti che li abbiano designati; in caso di dimissioni od altra causa di cessazione dall'incarico, è fatto obbligo di procedere alla relativa sostituzione entro 15 giorni dall'intervenuta cessazione.

#### **Art. 6 - Modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento.**

Il Comitato di coordinamento è convocato almeno con cadenza annuale o su espressa richiesta di almeno uno dei rappresentanti.

In ogni caso è convocato prima di ogni Assemblea o seduta del Consiglio di Amministrazione che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione del Comitato di coordinamento ai sensi del precedente art.4.

Gli organi della Fondazione devono assicurare la massima collaborazione con il Comitato di coordinamento anche con riferimento all'invio tempestivo ed utile della documentazione occorrente.

Le decisioni assunte dal Comitato di coordinamento sono vincolanti per tutti i sottoscrittori del Regolamento e per gli organi della Fondazione, nei limiti stabiliti dall'art.4 della presente scrittura privata.

Il Comitato di coordinamento può stabilire regole di funzionamento integrative di quelle qui definite.

#### **Art. 7 - Modalità di coordinamento sulle attività affidate dai partecipanti.**

Le attività sono affidate alla Fondazione dai partecipanti alla Fondazione, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività della Fondazione, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

I contratti di cui al comma precedente individuano, in esecuzione del presente Regolamento gli specifici compiti affidati alla Fondazione e, in particolare, designano:

- a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
- b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
- c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine i contratti prevedono:

- l'obbligo, per la Fondazione, di segnalare immediatamente al partecipante interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure idonee adottate per la risoluzione dello stesso;
- la facoltà per il partecipante di indire riunioni anche urgenti con la Fondazione, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi od a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- la facoltà per il partecipante interessato di fornire alla Fondazione, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Fondazione in conformità alle convenzioni/contratti, emanando apposite direttive.

#### **Art. 8 - Risoluzione delle controversie.**

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Regolamento è rimessa alla competenza del Foro di Brescia.

#### **Art. 9 - Sottoscrizione ed entrata in vigore.**

Il presente Regolamento impegna i partecipanti della Fondazione che l'hanno sottoscritto dalla data della ricezione da parte della Fondazione della relativa sottoscrizione, da comunicarsi contestualmente, da parte del sottoscrittore, a tutti i partecipanti alla Fondazione.